Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 2 settembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 5775

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 398.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Sacra Famiglia e S. Quirico e di San Cresci, in Borgo San Lorenzo . . . . Pag. 5776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1974, n. 399.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Istituto accademico di Roma » Pag. 5776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1974, n. 400.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione ebraica di studi rabbinici Margulies-Disegni », in Torino . . . . Pag. 5776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1974, n. 401.
Autorizzazione all'istituto « Penna Ricci », in Perugia, ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 5776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1974, n. 402.
Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale ex internati, in Roma . . . . Pag. 5776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 403.
Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », in Rimini . . . . Pag. 5776

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.
Autorizzazione al comune di Cicciano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 5777

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.
Ricostituzione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero . . . . Pag. 5777

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.
Ricostituzione del collegio dei revisori del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero . . . . Pag. 5778

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atossibetina Ganassini », nella confezione da 10 confetti della ditta Istituto Ganassini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4442/R). Pag. 5779

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stimolo 5 » sciroppo, nella confezione flacone da g 150 della ditta IRBI - Istituto ricerche biochimiche italiane A.A. Neri - S.a.s., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4444/R) . . . . Pag. 5779

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biosintes » (capsule per uso pediatrico), nella confezione da 10 capsule da mg 100, della ditta Istituto bioterapico genovese S.p.a., in Genova, ceduta alla ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., in Mede. (Decreto di revoca n. 4445/R) . . Pag. 5780

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiosandrina » categoria gocce, nella confezione flacone da 20 ml, della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », in Genova. (Decreto di revoca n. 4443/R) . . . . Pag. 5780

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emocortin » categoria flacone uso orale, nella categoria da 120 cc × mcg 3000, della ditta Crinos S.p.a., in Villaguardia. (Decreto di revoca n. 4433/R) . . . . Pag. 5781

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina . . . . Pag. 5781

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina . . . . Pag. 5781

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.
Approvazione del regolamento generale della borsa merci di Piacenza . . . . Pag. 5781

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.
Autorizzazione alla Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Varese, ad esercitare le assicurazioni in taluni rami contro i danni . . . . . . Pag. 5784

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1974.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto . . . . . . Pag. 5784

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori limbiatese - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Limbiate . . . . Pag. 5785
Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Casa mia », in Roma . . . . . Pag. 5785

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Esito di ricorsi . . . . Pag. 5785

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5785
Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Castronovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5786
Autorizzazione al comune di S. Stefano di Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5786
Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5787
Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5787
Autorizzazione al comune di S. Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5787
Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5787

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5787

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria . . Pag. 5788

Ministero della difesa: Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 5790

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti, elevati a quattro, di agente tecnico in prova . . . . Pag. 5794

Ministero della sanità: Integrazioni all'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . . Pag. 5794

REGIONI

Regione Emilia-Romagna:

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28.
Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale . . . . Pag. 5795

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 29.
Integrazione del fondo per l'erogazione, alle cooperative artigiane di garanzia, di un contributo ordinario previsto al titolo 1, art. 1, della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, concernente « interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » . . . . Pag. 5796

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. 30.
Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e proroghe . . . . Pag. 5796

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 2 SETTEMBRE 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Trento.
(4595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'11 ottobre 1973, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di GUALDO Guido, il 20 settembre 1972 in Casnigo (Bergamo). — Guardiano di uno stabilimento tessile, non esitava, ad affrontare, con pronta e coraggiosa determinazione, alcuni malviventi armati, che vi avevano fatto irruzione a scopo di rapina. Nel generoso tentativo di sventare l'atto criminoso, ingaggiava una violenta colluttazione con uno dei malfattori, ma questi reagiva esplodendogli contro, con spietato cinismo, quattro colpi di pistola che lo uccidevano all'istante. Fulgido esempio di eccezionale sprezzo del pericolo ed incondizionato attaccamento al dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIE D'ARGENTO

CORBELLA Ferruccio, il 13 gennaio 1971 in Vittuone (Milano). — Con generosa determinazione, si slanciava prontamente in aiuto di una persona vittima di uno scippo. Nel corso della violenta colluttazione con uno dei malviventi, cui tentava di ostacolare la fuga, veniva gravemente ferito da colpi di arma da fuoco esplosigli contro a bruciapelo. Mirabile esempio di elevate virtù civiche e di sprezzo del pericolo.

Alla memoria di KISTLER Teresa, il 19 febbraio 1972 in Letojanni (Messina). — Animata da un istintivo, ardimentoso impulso, non esitava a tuffarsi nelle acque del mare in tempesta per soccorrere la sorella ed altri due bambini in procinto di annegare. Nel coraggioso altruistico intervento, scompariva fra i flutti, sacrificando la vita ai più alti ideali di generosità e di amore fraterno.

Alla memoria di BENATTI Remo, il 21 giugno 1972 in Guastalla (Reggio Emilia). — In un sublime slancio di generosità e di amore fraterno, si tuffava, malgrado inesperto del nuoto, nelle melmose acque di un canale per soccorrere il fratello in procinto di annegare. Nel coraggioso e tempestivo intervento, che valeva a salvare il pericolante, scompariva, stremato dallo sforzo, sott'acqua, facendo olocausto della propria giovane vita ai più nobili ideali di altruismo.

Alla memoria di FALCONI Giovanni, il 10 luglio 1972 in Albino (Bergamo). — In occasione di un violento nubifragio, riusciva, nonostante le minacciose acque di un torrente in piena avessero già raggiunto la sua abitazione, a mettere in salvo, con coraggioso e tempestivo intervento, la moglie e la giovane figlia. Rientrato, quindi, nella casa per recuperare qualche oggetto, veniva improvvisamente investito dal crollo di una parete rimanendo travolto dalla furia del torrente di acqua e fango.

Alla memoria di MONDADORI Livio, il 15 luglio 1972 in Misano Adriatico (Forlì). — Udite delle invocazioni di aiuto, si slanciava, con sereno sprezzo del pericolo, nelle tempestose acque del mare, in aiuto di una bambina che rischiava di annegare. Nel nobile intento, scompariva fra i flutti, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

CREMONA Francesco, tenente colonnello del genio, il 30 luglio 1972 in Piazza Armerina (Enna). — Richiamato da una forte deflagrazione, accorreva, con alto senso civico, in un'abitazione dove, a causa di uno scoppio, si era rapidamente propagato un incendio. Incurante del grave rischio penetrava con decisione nei locali in fiamme, riuscendo a trascinare all'aperto un contenitore di gas, da cui fuoriusciva una violenta lingua di fuoco. Tale coraggioso comportamento che valeva a circoscrivere l'incendio, impediva, altresì, l'esplosione di altre quattro bombole che avrebbero avuto conseguenze letali per le diverse persone che si trovavano nell'appartamento.

BOVINO Mario Arturo, brigadiere dei carabinieri, il 13 agosto 1972 in Valle Aurina frazione Cadipietra (Bolzano). — Con alto senso del dovere ed ammirevole sprezzo del pericolo, non esitava, malgrado l'oscurità, a calarsi, legato ad una corda, nelle gelide acque di un torrente, per trarre in salvo il conducente di una autovettura, ivi precipitata. Sospinto dal medesimo generoso impulso, affrontava nuovamente l'impetuosa corrente, per accertarsi che nel veicolo non fossero rimasti altri occupanti.

MERELLI Augusto Franco, il 20 settembre 1972 in Casnigo (Bergamo). — Dipendente di uno stabilimento tessile, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in difesa di un compagno di lavoro che, nel tentativo di sventare una rapina, era stato cinicamente ucciso da uno dei malfattori. In conseguenza del suo coraggioso intervento, fatto segno a colpi d'arma da fuoco, riportava ferite varie. Mirabile esempio di ardimento e di preclare virtù civiche.

MEDAGLIE DI BRONZO

BASSI Angelo, il 25 novembre 1971 in Firenze. — Incurante del grave rischio, si poneva all'inseguimento di un bandito che poco prima aveva compiuto una rapina in una banca. Nonostante minacciato dal malvivente con una pistola, lo affrontava decisamente, riuscendo, con l'aiuto di altro animoso, a disarmarlo e consegnarlo alla giustizia.

DOGANIERI Rivaldo, il 25 novembre 1971 in Firenze. — Prontamente intervenuto, affrontava con decisione un malvivente armato che poco prima aveva compiuto una rapina, bloccandone la fuga e riuscendo, quindi, con l'aiuto di altro animoso, a disarmarlo e consegnarlo alla giustizia.

D'ANGELO Maurizio, vigile del fuoco, il 20 dicembre 1971 in Roma. — Con sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere, si tuffava, completamente vestito, nelle gelide acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo una donna, che vi si era gettata a scopo suicida.

LORELLO Francesco Antonio, il 22 dicembre 1971 in Fondi (Latina). — Nonostante la giovanissima età, non esitava ad introdursi, con ammirevole coraggio, nella propria abitazione, in preda ad un incendio, riuscendo a trarre in salvo, con successivi interventi, i due fratellini rimasti prigionieri delle fiamme.

DE CARO Concetto, sotto tenente genio navale c., il 9 marzo 1972 in Cagliari. — Richiamato dalle grida di soccorso, si tuffava, coraggiosamente, dalla propria nave, nelle agitate acque di un porto, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un ragazzo che, investito sulla banchina da una violenta ondata e trascinato in mare, era in procinto di annegare.

SALVATORI Marcello, il 18 marzo 1972 in Ostia Lido (Roma). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di due malviventi, sorpresi a rubare in un appartamento. Raggiuntone uno, non esitava, malgrado minacciato con una pistola, ad affrontarlo, riuscendo, dopo una violenta colluttazione e con l'aiuto di altro volenteroso, ad immobilizzarlo e a disarmarlo, assicurandolo alla giustizia.

MARTINICO Nicolò, il 21 maggio 1972 in Mazara del Vallo (Trapani). — Incurante del grave rischio personale, si tuffava prontamente nelle infide e melmose acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo un bambino, che vi era stato gettato da uno squilibrato.

Alla memoria di CARMIGNATO Giampiero, l'11 luglio 1972 in Camogli (Genova). — Animato da un istintivo, ardimentoso impulso, si prodigava con ogni mezzo, per porre in salvo il nipotino, che con lui era stato risucchiato in mare da una improvvisa ondata. Nel nobile intento, che valeva a salvare la vita del bambino, stremato dallo sforzo veniva trascinato al largo dalla forte corrente. Tratto a riva su un battello, decedeva durante il trasporto in ospedale.

LUPO Angelo, il 20 luglio 1972 in Rescaldina (Milano). — Udite le invocazioni di aiuto di un ragazzo che, per non essere travolto da un treno, messosi improvvisamente in movimento, si era aggrappato ad un respingente, si slanciava in una veloce ed estenuante corsa e, raggiunto il convoglio, riusciva, con tempestivo intervento, ad afferrare il giovane ed a trarlo in salvo.

BUNINO Ugo, vice capo reparto dei vigili del fuoco, il 22 luglio 1972 in Torino. — Con elevato senso del dovere ed incurante del rischio, si prodigava, unitamente ad un subalterno, nelle estenuanti operazioni di soccorso ad una donna, sepolta viva dalle macerie di un fabbricato, riuscendo a trarla in salvo pochi momenti prima che si verificasse un altro pauroso crollo.

CASALIS Felice, vigile del fuoco, il 22 luglio 1972 in Torino. — Con elevato senso del dovere ed incurante del rischio, si prodigava, unitamente ad un superiore, nelle estenuanti operazioni di soccorso ad una donna, sepolta viva dalle macerie di un fabbricato, riuscendo a trarla in salvo pochi momenti prima che si verificasse un altro pauroso crollo.

CURRO' Rosario, capo squadra dei vigili del fuoco, il 29 agosto 1972 in Calascibetta (Enna). — Con generoso impulso ed incurante del grave rischio personale, accorreva in soccorso di un uomo che, colto da improvviso malore, era precipitato dal tetto della propria abitazione, rimanendo sospeso nel vuoto, sui fili del telefono. Raggiunto il malcapitato a mezzo di una scala a pioli riusciva, dopo notevoli sforzi, a portarlo incolume a terra.

PRATICO' Antonio, appuntato di pubblica sicurezza, il 4 ottobre 1972 in Maccarese (Roma). — Custode di un centro balneare, visto un giovane disperatamente aggrappato ad un'imbarcazione a vela che, capovoltasi a causa del mare agitato e del fortissimo vento, era in balia delle onde, accorreva, coraggiosamente, con un natante in aiuto del pericolante, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarlo in salvo.

(5548)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **398.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Sacra Famiglia e S. Quirico e di San Cresci, in Borgo San Lorenzo.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 15 luglio 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie della Sacra Famiglia e S. Quirico, in frazione Sagginale del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), con la parrocchia di San Cresci, in Valcava dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 8. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1974, n. **399.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Istituto accademico di Roma ».

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Istituto accademico di Roma ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 18. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1974, n. **400.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione ebraica di studi rabbinici Margulies-Disegni », in Torino.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione ebraica di studi rabbinici Margulies-Disegni », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 12. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1974, n. **401.**

Autorizzazione all'istituto « Penna Ricci », in Perugia, ad acquistare alcuni immobili.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto « Penna Ricci », in Perugia, viene autorizzato ad acquistare dal geometra Piero Milleluci alcune unità immobiliari consistenti in locali uso ufficio, appartamento di civile abitazione, garages e magazzini, situate in un edificio in una area di via XX Settembre in Perugia, distinta al catasto terreni alla partita n. 21479, foglio n. 252, particella n. 51, qualità Uliveto 1°, della superficie di ha 0,29.50, del valore complessivo di L. 260.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 15. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1974, n. **402.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale ex internati, in Roma.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni agli articoli 18, 19, 20, 21, 27, 31 e 33 dello statuto dell'Associazione nazionale ex internati, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 13. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **403.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », in Rimini.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 7, 10 e 12 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », in Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 19. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Autorizzazione al comune di Cicciano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 26 giugno 1973, n. 271, della giunta municipale del comune di Cicciano;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di Napoli del Comitato regionale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 82.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Cicciano un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Francesco de Riggi il comune di Cicciano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 82.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cicciano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.148.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 82.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Cicciano il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con seguente provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà provveduto ad indicare la decorrenza di ammortamento per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1974
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 363

(6868)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Ricostituzione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1972 con il quale è stata decretata la composizione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato sopracitato, per il sopravvenuto collocamento in quiescenza della quasi totalità dei componenti il comitato stesso;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente le norme sull'amministrazione del fondo medesimo in applicazione dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 280, è così composto:

Servadei on. dott. Stefano, presidente;

Fucito prof. dott. Guido, direttore generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

D'Agostino dott. Filippo, dirigente superiore nella Direzione generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Germani dott. Rocco, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Di Gaetano dott. Sebastiano, dirigente superiore nella Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Fracassi dott. Armando, direttore generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Ghelardini dott. Alfiero, dirigente superiore nella Direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Firrao dott. Ruggero, direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Giaccaglini dott. Lamberto, primo dirigente nella Direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Berretti dott. Franco, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Morelli dott. Mario, dirigente superiore nella Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Guazzaroni dott. Cesidio, ambasciatore, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, membro effettivo;

Lo Faro Giuseppe, consigliere d'ambasciata del Ministero degli affari esteri, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo;

Borgani dott. Augusto, primo dirigente degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Rutigliano dott. Biagio, ispettore capo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo;

Gaetano Fricano dott. Remo, direttore di sezione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

De Ruvo dott. Felice, primo dirigente nella Direzione generale dello sviluppo degli scambi, capo del servizio borse del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Colica dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione nella Direzione generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

De Angelis dott. Mario, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo (si fa riserva di nominare il membro supplente del rappresentante la Ragioneria generale dello Stato in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero, non appena perverrà la relativa designazione da parte del Ministero del tesoro);

Pellizzari avv. Lorenzo, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, membro effettivo;

Petrella avv. Osvaldo, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, membro supplente;

Gestri comm. Silvano, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, membro effettivo;

De Maria dott. Nicola, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, membro supplente;

Senese prof. Antonino, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, membro effettivo;

Ragusa dott. Aldo, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, membro supplente;

Giustino dott. Vincenzo, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, membro effettivo;

Scarpelli dott. Antonio, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, membro supplente.

Le mansioni di segretario vengono esercitate dalla dott.ssa Irena Fornari Dabrowska, consigliere del Ministero del commercio con l'estero ed in sua vece dal sig. Armando Lentini del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Ai componenti del comitato previsto dal precedente art. 1 spetta il gettone di presenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La relativa spesa viene imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Ricostituzione del collegio dei revisori del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1972, concernente la composizione del collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1971-1° novembre 1973;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1973-1° novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori di cui alle premesse per il biennio 2 novembre 1973-1° novembre 1975, è costituito come segue:

1) Troccoli prof. dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti, presidente; Ricci dott. Italo, primo referendario della Corte dei conti, membro supplente.

2) Pelo dott. Tullio, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Blancato rag. Nunzio, segretario capo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente.

3) Grandinetti dott. Gaetano, primo dirigente della ragioneria centrale dello Stato, membro effettivo (si fa riserva di nominare il membro supplente del rappresentante la Ragioneria generale dello Stato, non appena perverrà la relativa designazione da parte del Ministero del tesoro).

Art. 2.

Ai componenti del collegio previsto dal precedente art. 1 spetta il gettone di presenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La relativa spesa viene imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atossibetina Ganassini », nella confezione da 10 confetti della ditta Istituto Ganassini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4442/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 27 novembre 1957 e 2 marzo 1970 con i quali venne registrata al n. 13133/A la categoria confetti, della specialità medicinale denominata « Atossibetina Ganassini », a nome della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano, via Gaggia n. 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Atossibetina Ganassini », nella confezione da 10 confetti, registrata al n. 13133/A, in data 27 novembre 1957 e 2 marzo 1970, a nome della ditta Istituto Ganassini di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stimolo 5 » sciroppo, nella confezione flacone da g 150 della ditta IRBI - Istituto ricerche biochimiche italiane A.A. Neri - S.a.s., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4444/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1970 con il quale venne registrata al n. 12989 la specialità medicinale denominata « Stimolo 5 » sciroppo, a nome della ditta IRBI - Istituto ricerche biochimiche italiane A.A. Neri - S.a.s., con sede in Pomezia (Roma), strada statale Pontina, km 27,500, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stimolo 5 » sciroppo, nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 12989, in data 19 agosto 1970 a nome della ditta IRBI - Istituto ricerche biochimiche italiane A.A. Neri - S.a.s., di Pomezia (Roma).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6654)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biosintes » (capsule per uso pediatrico), nella confezione da 10 capsule da mg 100, della ditta Istituto bioterapico genovese S.p.a., in Genova, ceduta alla ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., in Mede. (Decreto di revoca n. 4445/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1970 con il quale venne registrata al n. 13901 la specialità medicinale denominata « Biosintes » (capsule per uso pediatrico), nella confezione da 10 capsule da mg 100, a nome della ditta Istituto bioterapico genovese S.p.a., con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 28 settembre 1972, registrata a Mede (Pavia) il 18 ottobre 1972 al n. 3835, vol. 118, mod. II, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. (Specialità Igienico Terapeutiche), con sede in Mede (Pavia), corso Cavour n. 78;

Accertato che la suddetta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., pur avendo inoltrato a questo Ministero regolare istanza, non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni nonché la domanda in data 5 aprile 1974, con la quale la S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., chiede la variazione di composizione della specialità medicinale suddetta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biosintes » (capsule per uso pediatrico), nella confezione da 10 capsule da mg 100, registrata al n. 13901, in data 20 novembre 1970, a nome della ditta Istituto bioterapico genovese S.p.a., di Genova, ceduta con atto privato del 28 settembre 1972 alla ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour n. 78.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed i medici provinciali di Genova e di Pavia sono anche incaricati rispettivamente della notifica alla ditta Istituto bioterapico genovese e alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6652)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiosandrina » categoria gocce, nella confezione flacone da 20 ml, della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », in Genova. (Decreto di revoca n. 4443/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 31 ottobre 1956 con il quale venne registrata al n. 2368/A la categoria gocce della specialità medicinale denominata « Cardiosandrina », a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova, via San Martino, 27, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce della specialità medicinale denominata « Cardiosandrina », nella confezione flacone da 20 ml registrata al n. 2368/A, in data 31 ottobre 1956 a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6620)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emocortin » categoria flacone uso orale, nella categoria da 120 cc × mcg 3000, della ditta Crinos S.p.a., in Villaguardia. (Decreto di revoca n. 4433/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 ottobre 1962, con il quale venne registrata al n. 18917/A la categoria flacone uso orale della specialità medicinale denominata « Emocortin » a nome della ditta Crinos, con sede in Civello di Villaguardia (Como), viale Stazione n. 2, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria flacone uso orale della specialità medicinale denominata « Emocortin » nella confezione da 120 cc × mcg 3000, registrata al n. 18917/A, in data 26 ottobre 1962 a nome della ditta Crinos S.p.a. in Villaguardia (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 126/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Porto d'Ulisse » dell'estesa di km. 0 + 505;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 49, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 0 + 505 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7089)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 144/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « della Capanna » che ha inizio dalla strada provinciale « S. Lorenzo-Castelforte » e termina alla strada provinciale « Ausente » dell'estesa di km. 1+200;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 47, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 1+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6765)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Approvazione del regolamento generale della borsa merci di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale è stata istituita la borsa merci di Piacenza;

Vista la deliberazione 22 marzo 1973, n. 210, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha proposto il regolamento generale della borsa merci;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento generale della borsa merci di Piacenza, composto di 26 (ventisei) articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI PIACENZA

Cap. I

ISTITUZIONI, SCOPO E VIGILANZA

Art. 1.

La borsa merci di Piacenza, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1972, n. 947, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2.

La borsa merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le borse valori.

Art. 3.

La borsa merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della borsa stessa.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede all'amministrazione della borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè i componenti della giunta ed i funzionari dell'ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della borsa.

La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricati di funzioni di vigilanza.

Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il suo statuto ed il loro regolamento interno all'approvazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Cap. II

DEPUTAZIONE

Art. 5.

La deputazione di borsa è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della borsa.

Art. 6.

La deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi però hanno diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delegatovi dal segretario generale.

La deputazione può essere convocata, oltre che dal suo presidente, anche dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 7.

La deputazione sorveglia l'andamento della borsa e provvede affinchè siano osservate le leggi e i regolamenti.

Essa sovraintende alla polizia interna della borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della deputazione è ammesso il ricorso alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Contro la decisione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.

Cap. III

COMITATO DI VIGILANZA

Art. 8.

Il comitato di vigilanza, nominato annualmente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha il compito di:

1) collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di borsa;

2) denunciare alla deputazione di borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;

3) sovrintendere alla polizia interna della borsa, nell'assenza della deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa;

4) proporre alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento;

6) svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al comitato di vigilanza.

Art. 9.

Il numero dei membri del comitato di vigilanza è determinato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione.

I membri del comitato sono scelti fra gli operatori dei settori interessati alla produzione e al commercio delle merci, comprese nel listino e designati dalle associazioni di categoria.

Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è membro di diritto del comitato.

Il presidente del comitato è nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di assenza o impedimento, il presidente del comitato sarà sostituito dal segretario generale della camera di commercio o da un suo delegato.

La funzione di membro del comitato è incompatibile con quella di componente della deputazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della camera delegatovi dal segretario generale.

Cap. IV

INGRESSO IN BORSA

Art. 10.

L'ingresso in borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiede di essere ammesso in borsa deve, nella domanda, dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art. 11.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine, dei cassettoni e dei tavoli, nonchè quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento della tassa di ingresso i componenti della deputazione di borsa, del comitato di vigilanza e delle commissioni per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione, di privare del diritto di ingresso alla borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

Nei locali della borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non possono accedervi.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo e ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla borsa, nonchè quelli di revoca della esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre borse della Repubblica, a cura della deputazione.

Cap. V

MEDIAZIONE

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Cap. VI

CONTRATTAZIONI

Art. 16.

Gli affari conclusi nella borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentiti la deputazione e il comitato di vigilanza, compila il calendario della borsa per l'anno successivo e lo sottopone alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della borsa a determinati giorni della settimana.

Cap. VII

CONSEGNE, PAGAMENTI E COSTITUZIONE IN MORA

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella borsa o con espresso riferimento alla borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Piacenza, accertati, approvati e pubblicati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente o disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi o a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Cap. VIII

LISTINO DI BORSA

Art. 22.

I prodotti e le merci che formano oggetto del listino sono determinati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 23.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno un componente della deputazione.

Il comitato può valersi, per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni, presiedute da un membro del comitato assistito da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo delegato dal segretario generale.

I componenti delle commissioni sono nominati annualmente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono prescelti di norma tra i membri del comitato di borsa.

Art. 24.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, impartisce al comitato criteri direttivi per la formazione del listino di borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa camera cura la pubblicazione del listino.

Cap. IX

COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE

Art. 25.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite, congiuntamente o disgiuntamente, alla deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purchè entro venti giorni dallo svolgimento della trattativa. Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Cap. X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Le direttive ed i provvedimenti emanati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza e dalla deputazione di borsa, riguardanti il funzionamento della borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della borsa medesima.

(6817)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Autorizzazione alla Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Varese, ad esercitare le assicurazioni in taluni rami contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Varese, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Varese, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(6899)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1974.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto (Trento) con effetto dal 31 gennaio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto (Trento) è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori limbiatese - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Limbiate.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1974 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori limbiatese - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Limbiate (Milano), composto dai signori: Enni Angelo, presidente, Lenzini Lorenzo e Deplano Mario, membri.

(6913)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Casa mia », in Roma.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1974 il dott. Faliero Grassetti è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa edilizia « Casa mia », in Roma, in sostituzione del dott. Giuseppe Belli, deceduto.

(6914)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 9 Industria, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1971 dal dott. Gasbarrini Salvatore, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso il decreto ministeriale 18 agosto 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a nove posti di ispettore generale ed a settantatre posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(7061)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 9 Industria, foglio n. 183, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1971 dal dott. Belsito Giuseppe, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso il decreto ministeriale 18 agosto 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a nove posti di ispettore generale ed a settantatre posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(7062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.859.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414/M)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.778.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415/M)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuánte ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416/M)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417/M)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418/M)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419/M)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420/M)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422/M)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.108.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423/M)

Autorizzazione al comune di Castronovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Castronovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424/M)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 373.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425/M)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426/M)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427/M)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 745.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428/M)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429/M)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430/M)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431/M)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 435.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432/M)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 477.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Sant'Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434/M)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di S. Stefano di Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3436/M)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3437/M)

Autorizzazione al comune di S. Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1974, il comune di S. Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3438/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3439/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 29 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	659,60	659,60	659,80	659,60	660 —	659,70	659,50	659,60	659,60	659,55
Dollaro canadese	668,10	668,10	668,25	668,10	669 —	668,10	667,60	668,10	668,10	668,10
Franco svizzero	220 —	220 —	219,905	220 —	220 —	220,05	220 —	220 —	220 —	220 —
Corona danese	107,9150	107,915	107,90	107,9150	108,10	107,90	107,95	107,9150	107,91	107,90
Corona norvegese	118,78	118,78	118,80	118,78	118,75	118,75	118,75	118,78	118,78	118,75
Corona svedese	147,48	147,48	147,80	147,48	147,50	147,45	147,60	147,48	147,48	147,45
Fiorino olandese	243,75	243,75	243,90	243,75	243,80	242,75	244 —	243,75	243,75	243,75
Franco belga	16,7950	16,795	16,82	16,7950	16,80	16,80	16,7925	16,7950	16,79	16,78
Franco francese	137,0950	137,095	137,30	137,0950	137,10	137,10	137,16	137,095	136,09	137,08
Lira sterlina	1530,10	1530,10	1532 —	1530,10	1529 —	1530,15	1530,50	1530,10	1530,10	1530,10
Marco germanico	248,28	248,28	248,85	248,28	248,50	248,25	248,40	248,28	248,28	248,25
Scellino austriaco	35,04	35,04	35,10	35,04	35,07	35,05	35,08	35,04	35,04	35,04
Escudo portoghese	25,69	25,69	25,65	25,69	25,60	25,70	25,68	25,69	25,69	25,65
Peseta spagnola	11,4575	11,4575	11,46	11,4575	11,48	11,45	11,455	11,4575	11,45	11,45
Yen giapponese	2,1785	2,1785	2,18	2,1785	2,18	2,17	2,18	2,1785	2,17	2,17

Media dei titoli del 29 agosto 1794

Titolo	
Rendita 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,800
» 5 % (Ricostruzione)	84,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,425
» 5 % (Città di Trieste)	84,125
» 5 % (Beni esteri)	83,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	83,225
» 5,50 % » » 1969-84	87,550
» 6 % » » 1970-85	89,050
» 6 % » » 1971-86	87,725
» 6 % » » 1972-87	88,275

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	86,150
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1974

Valuta	
Dollaro USA	659,55
Dollaro canadese	667,85
Franco svizzero	220 —
Corona danese	107,932
Corona norvegese	118,765
Corona svedese	147,54
Fiorino olandese	243,875
Franco belga	16,794
Franco francese	137,127
Lira sterlina	1530,30
Marco germanico	248,34
Scellino austriaco	35,06
Escudo portoghese	25,685
Peseta spagnola	11,456
Yen giapponese	2,179

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze del servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Tenuto conto della diminuzione di posti nella qualifica iniziale del ruolo, disposta ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approvano, rispettivamente, il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 145, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a ventinove posti di preparatore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria. Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni:

manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico, preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinato alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le prove del concorso avranno inizio il 15 *ottobre* 1974 *e si svolgeranno a Roma, via Torino n.* 45, *secondo il diario che sarà comunicato ai candidati.*

Le prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nelle prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità di cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.
I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.
Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano in possesso anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.
Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.
I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.
I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.
Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.
L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.
Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.
Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n. 16, *foglio n.* 113

(7118)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita, in caso di contestazione, dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed i riformati;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato, potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 novembre 1974, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, non oltre il 20 novembre successivo.

Art. 5.

(*Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri*)

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

(*Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri*)

Le stazioni carabinieri, appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno non oltre i cinquanta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3. Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata saranno sottoposti a visita da parte dell'apposito collegio medico.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo provvedimento, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

Art. 8.

Il comando della scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 15 gennaio 1975, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede, presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7 al cui presidente dovranno essere rimessi, in plico sigillato, a cura dei comandanti di scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della doneità fisica di cui all'art. 2, punto 3, lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

I candidati civili che non abbiano effettuato la visita di leva, debbono esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza, attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità del C.M.T. in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato in allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta Scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La Commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della quale sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica », ai sensi del quarto comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel

computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4.500 e saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4.500 e saranno nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere; percepiranno un premio di arruolamento di L. 6.000 e saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1975 ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della scuola sottufficiali.

L'Amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono la idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1974
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 60

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . . il . . . . . ., domiciliato a (1) . . . . . provincia di . . . . . . via . . . . . . n. . . (n. . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 28° corso biennale allievi sottufficiali (1975-77) presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . .

Dichiara di:

(3) . . . . .
(4) . . . . .
(5) . . . . .

consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:
. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

a) . . . . .
b) . . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . .

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . . . . (indicare il comando di corpo).
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).
(4) Indicare che è cittadino italiano.
(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata 20 minuti)

1) *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei;

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini;

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(7082)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti, elevati a quattro, di agente tecnico in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 (giugno), anno 1974, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 31 luglio 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1974, registro n. 19, foglio n. 17, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a tre posti, elevati a quattro, di agente tecnico in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1973, e sono stati dichiarati i vincitori nonchè gli idonei del concorso stesso.

(6592)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972, 12 febbraio 1973, 20 giugno 1973 e 10 dicembre 1973 che predispongono l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nelle *Gazzette Ufficiali* del 4 agosto 1972, 8 febbraio 1973, 9 aprile 1973, 14 luglio 1973 e 21 gennaio 1974;

Viste le documentate istanze dei dottori Baglivo Renato e Chiappini Aldo che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al comma precedente;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1972 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
657. Baglivo Renato	Lecce - 19 settembre 1915				si			
658. Chiappini Aldo	La Spezia - 29 maggio 1928			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6698)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **28.**

Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *dell'*11 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, compresi nel programma formulato, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, per il quinquennio 1971-75 ed approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 08612 in data 1° settembre 1971.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei comuni e loro consorzi di un contributo in capitale nella misura fino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.

In ciascun progetto sarà computata per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi una somma, ammessa a contributo, non superiore al 7% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere previste all'articolo precedente, è assegnato un fondo di tre miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976.

Art. 3.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma triennale degli interventi e la conseguente ripartizione dei finanziamenti.

La giunta formula le sue proposte previa consultazione degli enti locali territoriali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammesse a contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali competenti ed approvati dalla giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.

Art. 5.

All'erogazione dei contributi in capitale la giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

a) 30 per cento previa produzione da parte degli enti beneficiari dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 50 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 20 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Art. 6.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a L. 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei tre soprarichiamati esercizi la somma di lire 3.000.000.000, alla cui copertura finanziaria la Regione stessa provvede con la utilizzazione di quota parte della assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, mediante la riduzione del fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per gli esercizi medesimi.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976.

Art. 7.

A favore dei comuni che abbiano ottenuto a beneficio proprio, o di consorzi dei quali facciano parte, il contributo in capitale di cui all'art. 1 della presente legge, ed a richiesta degli stessi, la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi, per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico.

In caso di mancato pagamento da parte di comuni o consorzi di comuni della rata di ammortamento a loro carico, la amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'ente fidejubente, d'intesa con i comuni ed i consorzi interessati, di ottenere durante il corso dell'ammortamento del prestito la sostituzione della garanzia fidejussoria come sopra costituita con delegazioni di pagamento rilasciate sulle entrate effettive ordinarie dei servizi di distribuzione dell'acqua realizzati con le opere finanziate con la presente legge, nei limiti di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537.

Art. 8.

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale i comuni o loro consorzi dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

b) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri per tutta la durata del prestito l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.

Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d'ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non ancora delegate riscosse dall'ente.

Art. 9.

Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, di cui all'art. 7 della presente legge, è disposta l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L. 100.000.000 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 10.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti varaizioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione	L.	100.000.000
Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . .	»	3.000.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 73210. — Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti per il quinquennio 1971-75 ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 16ª) . . . . L. 3.000.000.000

Cap. 73220. — Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria a favore dei comuni o loro consorzi sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento dei lavori di costruzione, di completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti per il quinquennio 1971-75 ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 16ª) . . . . » 100.000.000

Il cap. 73220, istituito ai sensi del precedente comma, viene incluso nell'elenco n. 1 « Spese obbligatorie e d'ordine » annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 e di quella degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 luglio 1974

FANTI

(6562)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **29.**

Integrazione del fondo per l'erogazione, alle cooperative artigiane di garanzia, di un contributo ordinario previsto al titolo 1, art. 1, della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, concernente « interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuale per il concorso regionale alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è elevato, per l'esercizio finanziario 1974, da L. 50.000.000 a L. 200.000.000.

Per gli esercizi successivi il contributo viene fissato in ragione di L. 150.000.000 annue.

Con lo stanziamento di bilancio di ciascun esercizio finanziario l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i contributi ordinari richiesti, in applicazione dell'art. 1, primo comma della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, nell'esercizio precedente e non finanziati per esaurimento del corrispondente stanziamento.

Art. 2.

Alla iscrizione del maggior stanziamento di L. 150.000.000, prevista dall'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70130. — Contributo ordinario alle cooperative artigiane di garanzia per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane . . . . . . L. 150.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . » 150.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 luglio 1974

FANTI

(6563)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. **30.**

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e proroghe.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni e proroghe, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1975 per gli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili e compatibili con l'interesse regionale alla conservazione del patrimonio ricettivo alberghiero, le norme sostanziali e procedurali viventi nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 luglio 1974

FANTI

(6564)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742280)